COMUNE DI
San Giuliano Milanese
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 01.07.2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 25.11.2024

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto Pag. 7
Art. 2 – Competenze Pag. 8
Art. 3 – Responsabilità Pag. 9
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento Pag. 9
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico Pag. 10

Capo II
Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori Pag. 11

Capo III
Feretri

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro Pag. 12
Art. 8 – Verifica e chiusura feretri Pag. 13
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Pag. 14
Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri Pag. 15
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento Pag. 15

Capo IV
Trasporti funebri

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso Pag. 16
Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri Pag. 16
Art. 14 – Orario dei trasporti funebri Pag. 17
Art. 15 – Norme generali per i trasporti Pag. 17
Art. 16 – Riti religiosi e civili Pag. 18
Art. 17 – Trasferimento di salme Pag. 18
Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività Pag. 19
Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione Pag. 19
Art. 20 – Trasporto e Sepolture in luogo diverso dal Cimitero Pag. 20
Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero Pag. 20
Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti Pag. 20
Art. 23 – Rimessa delle autofunebri Pag. 21

TITOLO II
CIMITERI

Capo I
Cimiteri

Art. 24 – Elenco cimiteri Pag. 21

Art. 25 – Disposizioni generali di Vigilanza Pag. 21

Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero Pag. 22

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali Pag. 22

Capo II
Disposizioni generali e piano cimiteriale

Art. 28 – Disposizioni generali Pag. 22

Art. 29 – Piano cimiteriale Pag. 23

Capo III
Inumazione e tumulazione

Art. 30 – Inumazione Pag. 24

Art. 31 – Cippo Pag. 24

Art. 32 – Tumulazione Pag. 25

Art. 33 – Deposito provvisorio Pag. 25

Capo IV
Esumazioni ed estumulazioni

Art. 34 – Esumazione ordinarie Pag. 26

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Pag. 27

Art. 36 – Esumazione straordinaria Pag. 27

Art. 37 – Estumulazioni Pag. 27

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni Pag. 29

Art. 39 – Raccolta delle ossa Pag. 29

Art. 40 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare. Pag. 29

Art. 41 – Disponibilità dei materiali Pag. 30

Capo V
Cremazione

Art. 42 – Crematorio Pag. 31

Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione Pag. 31

Art. 44 – Urne cinerarie Pag. 32

Art. 45 – Affidamento dell'urna cineraria Pag. 32

Art. 46 – Dispersioni delle ceneri Pag. 33

Capo VI
Polizia dei cimiteri

Art. 47 – Orario Pag. 34
Art. 48 – Disciplina dell'ingresso Pag. 34
Art. 49 – Divieti speciali Pag. 34
Art. 50 – Riti funebri Pag. 35
Art. 51 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni Pag. 35
Art. 52 – Fiori e piante ornamentali Pag. 36
Art. 53 – Materiali ornamentali Pag. 36
Art. 54 – Reclami, osservazioni, proposte Pag. 37

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I
Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 55 – Sepolture private Pag. 37
Art. 56 – Durata delle concessioni Pag. 38
Art. 57 – Modalità di concessione Pag. 38
Art. 58 – Uso delle sepolture private Pag. 40
Art. 59 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione Pag. 41
Art. 60 – Costruzione dell'opera – Termini Pag. 42
Art. 61 – Divisione, Subentri Pag. 42

Capo II
Divisione, subentri, rinunce

Art. 62 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua Pag. 43
Art. 63 – Rinuncia a concessione di aree libere Pag. 43
Art. 64 – Rinuncia a concessione di permessi di costruzione su aree in caso di parziale o totale effettuazione dei lavori Pag. 44
Art. 65 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua del diritto di sepoltura in manufatti costruiti dal Comune o dall'ASF Pag. 44

Capo III
Revoca, decadenza, estinzione

Art. 66 – Revoca Pag. 45
Art. 67 – Decadenza Pag. 45

Art. 68 – Provvedimenti conseguenti la decadenza Pag. 46
Art. 69 – Estinzione Pag. 46
Art. 70 – Rinuncia o abbandono di sepolture private Pag. 46

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
Imprese e lavori privati

Art. 71 – Accesso ai cimiteri Pag. 47
Art. 72 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private Pag. 48
Art. 73 – Responsabilità – Deposito cauzionale Pag. 48
Art. 74 – Recinzione aree – Materiali di scavo Pag. 49
Art. 75 – Introduzione di mezzo d'opera e deposito di materiali Pag. 49
Art. 76 – Orario di lavoro Pag. 49
Art. 77 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti Pag. 49
Art. 78 – Vigilanza Pag. 50
Art. 79 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Pag. 50

Capo II
Attività funebre

Art. 80 – Imprese funebri Pag. 50
Art. 81 – Incompatibilità e divieti Pag. 51

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
Disposizioni varie

Art. 82 – Monumenti per i cittadini benemeriti Pag. 52
Art. 83 – Registro delle sepolture Pag. 52
Art. 84 – Annotazioni nel registro delle sepolture Pag. 52
Art. 85 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Pag. 52
Art. 86 – Anagrafe cimiteriale Pag. 53
Art. 87 – Scadenzario delle concessioni Pag. 53
Art. 88 – Illuminazione votiva Pag. 53

Capo II
Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 89 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento Pag. 54
Art. 90 – Cautele Pag. 54
Art. 91 – Affidamento del Servizio cimiteriale Pag. 54
Art. 92 – Concessioni pregresse e riconcessione delle sepolture Pag. 55
Art. 93 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio Pag. 55
Art. 94 – Tariffe Pag. 55
Art. 95 – Sanzioni Pag. 56
Art. 96 – Norma finale e di rinvio Pag. 56
Art. 97 – Entrata in vigore Pag. 56

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, della legge regionale Lombardia 4 marzo 2019, n. 4 e del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 e quelle di cui all'art. 67bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33[(1)].

---

(1)

***addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*

***animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*

***attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*

***autofunebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*

***avente diritto alla concessione:** persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*

***autopsia:** accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*

***bara o cassa**: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria)*

***cadavere:** corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*

***casa funeraria**: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:*

1. *trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;*
2. *custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;*
3. *preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;*
4. *esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;*
5. *svolgimento delle cerimonie funebri;*

***cassetta resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*

***cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*

***ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*

***centro servizi**: impresa di cui all'art. 74 bis che svolge attività funebre di cui all'art. 74 della legge regionale 33/2009;*

***cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;*

***cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*

***cofano per trasporto salma:** contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*

***cofano di zinco:** rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*

***colombaro o loculo o tumulo o forno:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*

***concessione di sepoltura cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: *contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno,cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
cremazione: *riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
crematorio: *struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
decadenza di concessione cimiteriale: *atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*
deposito mortuario: *luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei,contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
deposito di osservazione: *luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
deposito temporaneo: *sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
dispersione: *versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: *trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione,codificazione;*
estinzione di concessione cimiteriale: *cessazione della concessione alla naturale scadenza;*
estumulazione: *disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
estumulazione ordinaria: *estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
estumulazione straordinaria: *estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;*
esumazione: *disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
esumazione ordinaria: *esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
esumazione straordinaria: *esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
feretro: *insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
fossa: *buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
gestore di cimitero o crematorio: *soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;*
giardino delle rimembranze: *area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: *soggetto esercente l'attività funebre;*
inumazione: *sepoltura di feretro in terra;*
medico curante: *medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;*
obitorio: *luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;*
operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: *persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
ossa: *prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*
ossario comune: *ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;*
resto mortale*: cadavere, in qualunque stato di conservazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;*
revoca di concessione cimiteriale: *atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
riscontro diagnostico: *accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
sala del commiato: *sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;*
salma: *corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;*
sostanze biodegradanti: *prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
spazi per il commiato:*luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
tanatoprassi:*insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;*
tomba familiare: *sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
traslazione: *operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
trasporto funebre*: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;*
trasporto di resti mortali: *trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;*
tumulazione: *sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
urna cineraria: *contenitore di ceneri;*
urna funeraria*: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.*

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza,

dal Dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Fermi restando i compiti che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'ATS, l'ASF Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari di San Giuliano Milanese, Azienda Speciale del Comune che nei successivi articoli viene nominata più brevemente "ASF", ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolge i servizi inerenti alla Polizia Mortuaria di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dal proprio Statuto e dal contratto di servizio tra il Comune e ASF, in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

1. L'ASF cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Qualora il defunto sia indigente privo di reti famigliari accertate o verificabili, o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune i seguenti servizi:

    a) servizio funebre (fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso a quello di sepoltura);
    b) sepoltura in campo comune;
    c) il disbrigo delle pratiche inerenti;
    d) l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.

2. Lo stato di indigenza del defunto privo di reti famigliari è determinato quando la persona deceduta non possiede i mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi come rilevato da pregressa conoscenza dello stesso da parte dei Sevizi Sociali comunali o da accertamenti effettuati d'ufficio dall'Ente attraverso i canali istituzionali (INPS, Agenzia delle Entrate, Catasto).

3. L'appartenenza del defunto nello stato di famiglia di nucleo famigliare bisognoso si ha quando è accertato, mediante l'attestazione ISEE in corso di validità, un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza del defunto uguale o inferiore a € 5.000 o altro valore ISEE successivamente stabilito dall'Ente come soglia di riferimento nel Regolamento disciplinante gli aiuti economici alle persone e nuclei in

difficoltà. In caso di indisponibilità di ISEE in corso di validità verrà considerata come soglia di accesso al beneficio il valore della pensione minima INPS.

4. Saranno considerati in stato di bisogno i famigliari del defunto non inseriti nello stato di famiglia dello stesso ossia il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta di primo grado, il fratello e la sorella che siano in possesso di un valore ISEE in corso di validità inferiore o uguale alla soglia ISEE di €5.000 o di altro valore ISEE successivamente stabilito dall'Ente come soglia di riferimento nel Regolamento disciplinante gli aiuti economici alle persone e nuclei in difficoltà. In caso di indisponibilità di ISEE in corso di validità verrà considerata come soglia di accesso al beneficio il valore della pensione minima INPS.

5. In tali casi, di cui ai commi 3 e 4, i famigliari del defunto dovranno contattare i Servizi Sociali comunali e inoltrare formale richiesta sull'apposito modulo corredato dagli allegati necessari alla valutazione del beneficio. I Servizi Sociali potranno effettuare i controlli consentiti dalla legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e sui documenti presentati.

6. Qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 2,3 e 4 l'eventuale disinteresse da parte dei famigliari dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge, ovvero attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il disinteresse da parte dei famigliari si manifesta anche con l'assenza, in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro dieci giorni dal decesso.

7. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, l'eventuale servizio funebre fornito gratuitamente dal Comune, cosi come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse del defunto.

8. Tranne per i casi previsti dai commi precedenti tutti i servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dalla normativa e in particolare per i servizi cimiteriali espletati da ASF previste nelle tabelle degli Allegati A e B al presente Regolamento di cui formano parte integrante e contestuale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dell'ASF è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono tenuti ben visibili al pubblico negli uffici dell'ASF e nel cimitero:

   a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero), nonché la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali;
   b) copia del presente Regolamento;
   c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
   d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
   e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
   f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.[(1)(2)]

3. Il Comune ai sensi dell'art. 74 comma 7 della Legge Regionale 33/2009, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 6/2004.

---

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

(2) La legge regionale Lombardia 30 dicembre 2003, n. 33, all'art. 74, c. 7, ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'articolo 33, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 prevede: 3. Il comune, ai sensi dell'articolo 74, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32."

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.[(1)]

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente Servizio di ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed all'art. 11, c.3 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii..

6. Il deposito mortuario o camera mortuaria, è il luogo interno al cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione, il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).

7. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere salme di persone:
   a) morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
   b) morte a seguito di qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
   c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento;

d) decedute per quali i familiari abbiano chiesto di avvalersi di quanto esposto dall'art. 41 comma 5, del Regolamento Regionale n. 6/2004;

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

---

(1) Art. 70 legge regionale Lombardia n. 33/2009 modificato dalla legge regionale n. 4/2019
comma 5 - "Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."

comma 6 – "Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie."

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:
"Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. *Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.*
2. *In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*
3. *In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità,per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*
4. *Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.*
5. *A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:*
   a) *alla sala del commiato;*
   b) *alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*
   c) *all'obitorio o deposito di osservazione del comune;*
   d) *alla abitazione propria o dei familiari.*
6. *I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.*
7. *Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.*
8. *Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo."*

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con le modalità di cui all'allegato 9 della D.G.R. n 20278 del 21/01/2005.(1)

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.(2)

(1) ***ALLEGATO 9*** **Precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive**

A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE
1. Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere:

- *devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali;*
- *in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere,si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici;*
- *in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione;*
- *i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, devono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254.*

2. Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere:
- *deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;*
- *debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.*

3. Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO

1. Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di:
- *febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg,ecc..)*
- *vaiolo*
- *colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemiasi procederà in tal modo:*
- *il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato,dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;*
- *l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della Legge 578/93 e Decreto ministeriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria;*
- *il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.S.L.;*
- *non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione,tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli,barba;*
- *il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno;*
- *tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n.254.*

2. Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore dixenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

All. 9 Pagina 2 di 2

C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

1. Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio :
- *la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;*
- *è d'obbligo la cremazione.*

D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE

1. Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
- *tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;*
- *valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti didose ai sensidelD.Lgs.230/95es.m.i..*

2. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3, del Regolamento.

---

(2) Art. 40, comma 5, Reg. regionale n. 6/2004:

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.[1]

---

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica dell'integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere."

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti[(1)]

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse devono rispettare i materiali e le modalità costruttive riportate nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e nel caso della sola di cassa di legno deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.Le modalità di confezionamento e di chiusura delle casse devono avvenire nei nei modi stabiliti dal predetto allegato 3.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.[(1)]

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 - 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria) e Decreto Ministeriale Salute 28 giugno 2007:

   a) <u>per inumazione:</u>
      - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice,ecc.);
      - le casse dovranno avere le caratteristiche di cui all'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004 oppure, se provenienti da fuori regione, dall'art 30 del DPR 285/1990;
      - all'interno della cassa deve essere collocata una barriera in materiale biodegradabile (Mater-Bi) purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva, anche per trasporti con percorso superiore a 100 km. dal luogo del decesso come da Decreto Ministeriale Salute del 28 giugno 2007;
      - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 10 settembre 1990, n.285;
      - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

   b) <u>per tumulazione:</u>
      - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004 "Valvola e altri dispositivi atti a ridurre la sovrapressione interna al feretro".

   c) <u>per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre</u>:
      - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

   d) <u>per cremazione:</u>
      - il cadavere deve essere racchiuso in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a);
      - all'interno della cassa deve essere collocata una barriera in materiale biodegradabile (Mater-Bi) ance per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente salvo se destinate alla cremazione si inserisce barriera di cui alla lettera d) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda ATS o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile all'interno della cassa di legno deve essere è autorizzato dal Ministero della Sanità con D.M. Salute del 28 giugno 2007 ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

_____

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:
a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;
b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:
– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della casa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune di San Giuliano Milanese fornisce gratuitamente la cassa e il servizio di trasporto dal luogo di decesso a quello di sepoltura nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, purché siano residenti in questo comune al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale o in sua assenza dal Sindaco in base a quanto riportato nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - **Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto funebre è regolamentato dall'art. 72 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33[(1)] e successive modifiche.
   l trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione, all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre mediante l'utilizzo di mezzi idonei e sufficiente personale, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modificazioni di cui al Regolamento Regionale n. 1/2007.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Chiunque effettui il trasporto di feretri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

4. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.[(1)]

5. Il comune, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale Lombardia 18.11.2003, n. 22 e all'art. 34 del Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6, richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre aderenti ad apposita convenzione, di effettuare, i seguenti servizi funebri obbligatori, consistenti:

   a) nel servizio funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento;
   b) nel servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

_____

(1) Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 14 - Orario dei trasporti funebri

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
    a) orari e modalità di svolgimento dei servizi;
    b) giorni di sospensione dell'attività funebre;
    c) percorso dei veicoli interessati ai trasporti.

2. I trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre. Qualora vi siano esequie svolte in altri Comuni, oppure possibili ritardi nell'arrivo della salma al cimitero, e ciò contrasti con la possibilità di tumulazione immediata, la salma stessa verrà collocata nell'idoneo locale cimiteriale e tumulata il mattino successivo.

3. L'ASF fisserà di norma l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, della disponibilità per lo svolgimento del rito funebre e delle indicazioni dei familiari; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. Lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti dall'ASF in considerazione delle richieste pervenute e dell'organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente. Del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio[(1)].

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

4. Può essere richiesto lo svolgimento di un corteo che accompagni il feretro nel percorso dall'abitazione del defunto alla parrocchia di appartenenza o, più in generale, al luogo di onoranza.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone segnalati al Comune, lo stesso prenderà accordi con

il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Per eventuali richieste di cerimonie da effettuarsi presso i cimiteri cittadini, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'ASF.

7. Nei giorni festivi, stabiliti dalla Legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336 comprese le domeniche la festa del Santo Patrono e nel giorno di chiusura settimanale dei cimiteri, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio comunale.

8. A ciò potrà derogare eccezionalmente in caso di due o più festività consecutive in relazione alla mortalità del periodo, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze di carattere religioso da parte di persone di culto diverso dal cattolico o, ancora per trasporti di cui al 1° comma del successivo articolo 33.

_____

(1) Art. 72 c. 3 L.R. n. 33/2009: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie".

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura spazi pubblici antistanti il Cimitero Comunale, idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma presso il deposito di osservazione in strutture sanitarie accreditate o presso le "sale del commiato", per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno.

2. Il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila il modulo regionale "Modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)" e lo invia:

    a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
    b) all'ATS competente per il luogo di destinazione della salma;
    c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo e sono a pagamento.

4. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il competente Servizio dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il competente Servizio dell'ATS, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Dirigente o suo delegato, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, 1° e 2° comma, del D.P.R. 285/90.

Art. 20 – Trasporto e sepolture in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture diverse dal Cimitero, è autorizzato dal Dirigente o suo delegato, con decreto, a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, c. 6, lett. c) della legge regionale n.33/2009.

2. Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dalla Pubblica Autorità la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso, come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento[(1)].

_____

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 33/2009, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione dei cadaveri per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente o suo delegato

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.[(1)]

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n.6/2004.

_____

(1) Vedi nota 1 all'articolo 21.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di sanificazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art 37 del Regolamento regionale n. 6/2004.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune di San Giuliano Milanese provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, tramite l'ASF, nei seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:
    - Cimitero del Capoluogo;
    - Cimitero di Sesto Ulteriano;
    - Cimitero di Civesio.

Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75 della legge regionale n.33/2009.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale di ASF.

3. Alla costruzione, ampliamento, gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede tramite l'ASF con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112-113-113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento regionale, n. 6/2004 e dell'art. 75, comma 3 della legge regionale n.33/2009 e secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda e del contratto di servizio fra Comune e ASF. Interventi alle aree, alle strutture e ai manufatti monumentali sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della L. 1/6/1939 n. 1089 e della L. 29/6/1939 n. 1497, devono essere preventivamente approvati, tramite i competenti uffici, dal Comune e dalle Soprintendenze statali.

4. Il suddetto personale provvede altresì alla conservazione delle relative autorizzazioni.

5. Competono esclusivamente al Comune, tramite l'ASF, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero, è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 46.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

   a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura;
   b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o di coloro che abbiano inoltrato richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune, in attesa del perfezionamento della pratica;
   c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
   d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n.295/1990;
   e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate;
   f) i cadaveri di persone che al momento del decesso non risiedevano nel Comune, su richiesta di un parente di primo grado o di secondo grado ove non esistano di primo grado, ovvero del convivente "more uxorio", residenti nel Comune;
   g) i cadaveri di persone sole, che al momento del decesso non risiedevano nel Comune, ma che hanno parenti di primo grado già inumati o tumulati in un cimitero del Comune;
   h) i cadaveri di persone già residenti che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza del ricovero in strutture per lungodegenti.
   i) i cadaveri di persone minorenni indipendentemente dalle prescrizioni di cui sopra.

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004 anche alla luce delle modificazioni introdotte dal Regolamento Regionale n°1/2007 in particolare art. 25 punto 2.

3. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e dal successivo art. 29.

4. Ogni sopracitato progetto, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal Comune, su proposta dell'ASF a cui è affidata la progettazione e realizzazione diretta con mezzi propri, con gli introiti delle concessioni inerenti il servizio, di nuove opere come da Delibera C.C. n. 42 del 24.07.2019.

5. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni.

6. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del suddetto T.U., come riportato dalle tavole del vigente P.R.C.

Art. 29 - Piano cimiteriale

1. Il Comune, di San Giuliano Milanese ha approvato il Piano Cimiteriale con Verbale di deliberazione del commissario Prefettizio n. 1 del 20 gennaio 2011; ai sensi dell'art 6 del Regolamento regionale n. 6/2004, così come deliberato dal precedente Regolamento di Polizia Mortuaria n. 61 del 29 aprile 1999.

2. Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere preliminare del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, ora denominata ATS.

3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private destinate alla tumulazione.

5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune, su segnalazioni dell'ASF, è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con procedure analoghe a quelle di primo impianto.
6. Per la soppressione dei cimiteri si applica l'art. 96 del D.P.R. 285/90. La relativa proposta è deliberata dal Consiglio Comunale sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS.

7. Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno diritto a quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

9. Per la destinazione ad altro uso dell'area cimiteriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del D.P.R. 285/90.

10. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 –Inumazione[1]

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

2. Tutte le operazioni inerenti l'inumazione sono svolte esclusivamente dall'ASF e dal personale addetto e sono soggette alle seguenti prescrizioni:

    a) durante lo svolgimento delle operazioni va mantenuta la debita distanza di sicurezza dall'area di sepoltura;
    b) è vietato da parte dei dolenti qualsiasi azione di partecipazione alle operazioni di sepoltura;
    c) nel caso di particolari esigenze relative al rito funebre l'impresa incaricata al funerale è tenuta ad informare preventivamente l'ASF che ne valuterà la fattibilità.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni, elevato con Piano Regolatore Cimiteriale del 1 gennaio 2011 e approvazione di ARPA e ATS a 15 anni, e ulteriori anni 5 in caso di incompleta mineralizzazione della salma, in campo indecomposti dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

4. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,30 e a m.2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

    a) per cadaveri di persone di oltre 10 anni di età: al fondo lunghezza m. 2,20 e larghezza m. 0,80;
    b) per cadaveri di minori degli anni 10: al fondo lunghezza m. 1,50 e larghezza m. 0,50.

5. La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie o utilizzando metodi che facilitino la mineralizzazione della salma.

6. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

7. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.

8. Nel caso di violazione di quanto prescritto al comma 2 saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 95.

_____

(1) Art. 15 del Regolamento regionale n. 6/2004

Art. 31 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dall'ASF, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dell'ASF, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dall'ASF o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Regionale n. 6/2004 anche alla luce delle modificazioni introdotte dal Reg. Regionale n. 1/2007.

4. Per gli ossari individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

5. Per i cinerari individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,40, m.0,30 e m. 0,30.

6. Nel loculo alla presenza del feretro è permessa la collocazione di una o due cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza.

7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.

8. Tutte le operazioni relative a sepolture a sistema di tumulazione anche in tombe di famiglia, cappelle o cripte, ossari e cinerari sono svolte esclusivamente dall'ASF e dal personale addetto e sono soggette alle seguenti prescrizioni:
    d) durante lo svolgimento delle operazioni va mantenuta la debita distanza di sicurezza dall'area di sepoltura;
    e) è vietato da parte dei dolenti qualsiasi azione di partecipazione alle operazioni di sepoltura;
    f) nel caso di particolari esigenze relative al rito funebre l'impresa incaricata al funerale è tenuta ad informare preventivamente l'ASF che ne valuterà la fattibilità.

Art. 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
    a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
    b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
    c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura della ASF, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dall'ASF, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, fino ad un massimo di mesi sei, rinnovabili eccezionalmente per motivate ragioni fino ad un massimo di mesi dodici.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero dell'importo pari a mesi sei della somma dovuta come canone.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'ASF, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Nel Comune di San Giuliano Milanese, le esumazioni ordinarie sono gestite dall'ASF e regolate dal Sindaco attraverso specifica ordinanza e l'elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

2. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è stato elevato con il Piano Regolatore Cimiteriale del 1 gennaio 2011 con l'approvazione di ARPA e ATS a 15 anni, e ulteriori anni 5 in caso di incompleta mineralizzazione della salma.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nell'anno con preferenza nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e quello di novembre e, comunque con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.

4. E' compito degli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. A tale fine si assume che:

   a) per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;
   b) per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi;
   c) sono da ricomprendersi nei resti ossei le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di scheletrizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del D.P.R 10/09/1990 n. 285, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
   a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
   b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
   c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio

2003, n. 254. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, let g) della legge 130/2001. E' consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito dell'ASF programmare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese e registrarle, avvalendosi di sistemi informatici.

2. Annualmente l'ASF, curerà la stampa di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio dell'ASF da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. Copia di essa sarà inoltrata al Comune per l'affissione all'Albo Pretorio.

5. Per la conservazione dei resti ossei di cui all'art. 39 che segue, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente le operazioni prestabilite dall'ordine di servizio e/o dalla comunicazione di servizio relativa.

6. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non schelettrizzati, trascorso il periodo, fissato in 5 anni dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**.**

Art. 36 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile in conformità all'art. 84 del D.P.R. 285/90. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 37 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

   a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, per traslazione in altra sepoltura (loculo, tomba o cappella di famiglia);
   b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria

4. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ASF cura la stampa dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale effettuata dall'ASF.

6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'art. 34 che precede, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, commi 5, 6, 7 e 8.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'ASF può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa verifica della tenuta del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non decorsi almeno 2 anni dalla precedente.A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate e gestite dall'ASF. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

---

(1) ***Art. 3.***

Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata puo' chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Nota all'art. 3:

- I commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, s.o., sono i seguenti:
"4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.".

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie o ordinarie sono a pagamento.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

4. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che può richiedere la presenza del personale dell'ATS qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitarie.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privatada effettuarsi in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione. Se al momento della estumulazione ordinaria per scadenza concessione o all'esumazione ordinaria per rotazione delle sepolture in campo comune avendo debitamente informato i cittadini come da art. 35 e non si ha avuto richieste dai famigliari del defunto, l'ASF provvederà alla raccolta delle ossa che terrà in deposito nella camera mortuaria per un tempo di 60 giorni al termine dei quali provvederà come da D.P.R. n. 285/1990, all'inserimento dei resti ossei nell'ossario comune.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia già stato tumulato un feretro. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 – Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. L'art. 2, comma 1, lett. e) e f) del DPR 13 luglio 2003, n. 254[(1)] definisce cosa si intende per rifiuti da esumazione ed estumulazione e per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali.

3. I rifiuti di cui al precedente comma sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e, come tali, andranno gestiti dal soggetto incaricato ed autorizzato dal Comune per la gestione dei rifiuti urbani.
4. I fiori secchi, le corone, le carte e i ceri, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

5. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003[(2)].

6. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

7. Le protesi dentali e quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parti integranti della salma.

8. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio servizi cimiteriali. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati ad ASF che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'ASF e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

9. Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

_____

(1)***DPR 13 luglio 2003, n. 254***

Art. 2 comma 1

"e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:

1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;"

(2)***DPR 13 luglio 2003, n. 254***

Art. 12.Rifiuti da esumazione e da estumulazione

- I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

- I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

- I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita' del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

- I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformita' ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

- La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).

- Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13.Rifiuti provenienti da altre attività' cimiteriali

- I rifiuti provenienti da altre attività' cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità' di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

- Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività' cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'ASF, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto l'ASF può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli, nell'ambito dello stesso cimitero.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia entro i termini stabiliti dal precedente art. 40 comma 8.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 –Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai familiari della persona defunta.

Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

   a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione[(1)];

   b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

   c) copia del certificato necroscopico, su modello regionaleda cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

   d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

   e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

_____

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n.130)

Art. 44 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, ossario, cinerario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale dichiarazione è conservata in copia presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso.

5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 45 - Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile ad una delle seguenti condizioni:

    a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
    b) volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

    a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
    b) il luogo di conservazione;
    c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
    d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

4. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta nessuna tariffa.

5. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.

6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 46 - Dispersioni delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile di questo Comune per le persone qua decedute, per le cui ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti.

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto espressa in forma scritta o orale, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero ai sensi dell'art 73 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 4.

3. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n.130.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel giardino delle rimembranze.

5. Nel territorio di questo Comune la dispersione è ammessa solo nell'apposita area cimiteriale.

6. All'interno del cimitero del capoluogo è prevista dal Piano cimiteriale un'area destinata a Giardino delle rimembranze, per la dispersione delle ceneri.

7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

8. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario, Allegato B) al presente Regolamento le seguenti operazioni:

   a) dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
   b) dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001

   In mancanza dei soggetti di cui all'art 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001, provvede alla dispersione l'operatore cimiteriale.

9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui agli artt. 44, 45 e 46, le ceneri vengono inserite nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 47 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta dell'ASF.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ASF, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, eseguito e udibile in tre ripetizioni, 15 minuti, 10, minuti, 5 minutiprima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 48 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

   a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione di cani per ipovedenti;
   b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
   c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
   d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
   e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età l'ASF può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

4. Il permesso di cui al terzo comma deve essere rinnovato periodicamente, attraverso la produzione delle certificazioni richieste, salvo nei casi di portatori di handicap, i quali avranno titolo all'ingresso previa esibizione dell'apposito contrassegno.

5. I veicoli ammessi a circolare nel viale principale hanno fermata obbligatoria nelle adiacenze dei viali di accesso ai campi. Gli stessi sono soggetti alle norme del Nuovo Codice della Strada approvato con Dlgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

Art. 49 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

   a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
   c) introdurre oggetti irriverenti;
   d) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, se non debitamente autorizzati;
   e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'ASF. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'ASF;
m) qualsiasi attività commerciale e/o promozione e pubblicità commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ASF come riportato al comma 6 dell'articolo 15.

Art. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'ASF in relazione al carattere del cimitero, previa presentazione delle relative richieste di autorizzazione. I progetti, presentati in triplice copia, dovranno essere redatti in scala 1:10 o quotato con l'indicazione della tipologia e le dimensioni di cui all'Allegato C del presente Regolamento nonché dei materiali e dei colori previsti, e sottoscritti dall'esecutore del lavoro e dal richiedente.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Le epigrafi, contenenti le generalità anagrafiche (nome e cognome, data di nascita e di morte) del defunto e le rituali espressioni brevi devono essere sottoposte all'autorizzazione dell'ASF. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e/o del copri tomba.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero o per le quali fossero stati utilizzati materiali impropri.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine, fiori e di sempreverdi in vaso o piantate nel terreno, nel caso di copri tomba a giardinetto, avendo però cura che non superino le altezze stabilite nell'allegato C del presente Regolamento o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

7. In caso di violazione di dette forme, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 53, la ASF ne disporrà la rimozione.

8. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'ASF la messa in opera, per le tombe dei campi comuni, in sostituzione del cippo, di un copri tomba detto monumentino e/o di una lapide a norma del D.P.R. 285/1990, rispettivamente di superficie, di altezza e di tipologia pari a quelle definite nell'allegato C del presente Regolamento, a spese a carico del privato. Tali monumentini non potranno in nessun caso occupare i vialetti tra le fosse o riguardare più di una sepoltura anche se contigua. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate con le modalità previste dal primo comma.

9. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'ASF è autorizzata a provvedere, con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 52 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'ASF li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo, a cura dell'ASF, nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. L'ASF disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. E' ammessa eccezionalmente all'interno del perimetro delle aree concesse la coltivazione di fiori e arbusti, purché questi siano ad essenze nane, di dimensioni contenute e previa autorizzazione rilasciata dall'ASF.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo del Cimitero e all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Art. 54 - Reclami, osservazioni, proposte

1. Eventuali reclami, osservazioni o proposte scritte avanzate dai visitatori dei cimiteri comunali devono essere inoltrate direttamente all'ASF.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 55 - **Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune e dall'ASF ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e delle competenze riservate all'ASF

2. Le aree possono altresì essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano Regolatore Cimiteriale.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dall'ASF, riguardano:

   a) sepolture individuali (loculi, ossari, cinerari);
   b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia, tombe di famiglia, loculi).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario (Allegato A). Nel caso di loculi, ossari e cinerari la tariffa di concessione è comprensiva della lastra di marmo di chiusura che non può essere sostituita dal concessionario.

5. Alle sepolture private a sistema di tumulazione, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni anche alla luce delle modifiche introdotte dal Regolamento Regionale n. 1/2007.

6. La concessione è regolata da schema di contratto e stipulata previa richiesta di assegnazione del manufatto presso l'ufficio cimiteriale dell'ASF a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

   a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
   b) la durata;
   c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;

d) gli aventi diritto destinati ad esservi sepolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
e) l'eventuale modifica del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 56 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 6/2004.

2. La durata della prima concessione, fatte salve le durate delle concessioni risultanti da atti stipulati in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, è fissata:

   a) in 30 anni per i loculi, gli ossari e i cinerari individuali;
   b) in 60 anni per le aree e manufatti destinati a tombe di famiglia;
   c) in 99 anni per le aree e manufatti destinati a cappelle gentilizie per famiglie e collettività;
   d) in 30 anni per i loculi destinatari a cinerari di famiglia

3. A richiesta degli interessati è consentita la riconcessione nei termini dell'art. 92, dietro il pagamento del canone di concessione previsto, salvo il caso di cui al comma seguente.

4. E' consentita la richiesta di prolungamento di concessione solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

   a) di loculi per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione della salma di avente diritto tumulata;
   b) di tombe di famiglia per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione dell'ultima salma di avente diritto tumulata; nella tomba di famiglia non potranno essere aggiunti altri feretri, ceneri o resti.

5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa pro quota.

6. La concessione decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di prima sepoltura, se antecedente alla stipula, o in caso di riconcessioni, dalla data di scadenza del precedente contratto.

7. La riconcessione è possibile a partire dal 90° giorno precedente la scadenza stessa.

Art. 57 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 72, può concedersi solo in presenza del feretro per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per cinerari. Non è ammessa pertanto la concessione di loculi per la prima tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o cinerari.

2. In deroga è ammessa la concessione "ante mortem":

   a) delle urne cinerarie posizionate oltre la quinta fila dei manufatti appositamente individuati nelle aree

cimiteriali cittadine in base alle disponibilità
b) di loculi in ultima fila in base alle disponibilità

3. La deroga relativa alla concessione “ante mortem” è riconosciuta anche ai non residenti nel Comune di San Giuliano Milanese.

4. La decorrenza dei termini di durata, come previsto dal comma 6 dell’articolo 56, coincide con la data di stipula del contratto e con quella di emissione del documento contabile da parte dell’ASF.

5. L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, numerate a partire dal basso verso l’alto di ciascuna fila, osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione. Deroga è ammessa per la richiesta di assegnazione di loculi disponibili in ultima fila.

6. Le sepolture liberatesi a seguito di regolare rinuncia del concessionario, in qualunque lotto del cimitero, entrano in ordine di assegnazione prioritaria, al fine di evitare il formarsi di spazi vuoti, seguendo l’ordine temporale di avvenuta estumulazione.

7. Il parente di primo grado del defunto, ovvero il convivente "*more uxorio*", ha diritto a scegliere il loculo o ossario/cinerario più idoneo tra quelli disponibili, in deroga a quanto previsto al comma precedente, nei seguenti casi:

   a) se è riconosciuto gravemente invalido (grado di invalidità superiore al 50%) da parte della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo;
   b) se ha superato il 76° anno di età al momento della richiesta;
   c) se insorge lo stato di invalidità indicato nel punto a) del presente comma, dopo la prima assegnazione di sepoltura previo iter di rinuncia da parte del concessionario e nuova assegnazione in base alla tariffa vigente.

8. Il diritto di sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferito a terzi ma solamente retrocesso all’ASF secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

9. a. E’ consentita nel momento della richiesta di prima sepoltura nei cimiteri cittadini la contestuale assegnazione di un loculo susseguente ove disponibile per la traslazione di salma di ascendente, discendente od affine proveniente da altra sepoltura.

   b. Su richiesta del concessionario, è consentita per ciascuna sepoltura individuale (loculo, urna cineraria, ossario), nel periodo di concessione, la possibilità di chiedere la traslazione del defunto per avvicinamento/affiancamento ad altra sepoltura individuale appartenente al medesimo nucleo familiare (ascendente, discendente od affine), nei limiti della concreta disponibilità del cimitero e nei limiti della durata delle concessione originaria. Le richieste verranno prese in considerazione sulla base dell’ordine cronologico di protocollo delle stesse.

10. La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 55, è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

11. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
12. Per la concessione, in caso di ampliamento cimiteriale e dopo l’approvazione del relativo progetto, è data facoltà all’ASF di richiedere agli interessati, all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente, per le concessioni di manufatti cimiteriali.

13. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, l’ASF è tenuta solo alla restituzione del

deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

14. In caso di indisponibilità di manufatti e di tombe di famiglia le richieste avranno evasione negativa e non costituiscono titolo di priorità per future assegnazioni.

15. Le tariffe di concessione (loculi, ossari, cinerari) di cui all'allegata tabella A raddoppiano per i defunti non residenti nel Comune, ad esclusione:

    a) dei ricoverati nelle Case di riposo che hanno dovuto trasferire presso le stesse la residenza;
    b) di coloro che hanno avuto la residenza nel Comune, ma sono stati costretti per motivi di salute a trasferirsi presso parenti o terzi;
    c) di coloro che abbiano inoltrato richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune, in attesa del perfezionamento della pratica.

16. In caso di mancata accettazione del loculo assegnato secondo i criteri definiti nel presente articolo, non sarà più possibile fare richiesta di assegnazione di una analoga sepoltura per lo stesso defunto.

17. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

18. Le sepolture e i manufatti occupati, che risultano privi di atto concessorio, in quanto non possiedono il titolo di concessione del bene demaniale cimiteriale, devono essere liberati, salvo stipula di un nuovo contratto di concessione ai sensi del presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto all'art. 93.

Art. 58 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione,istituto,ecc)*, fino* al completamento della capienza del sepolcro,salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Regolamento regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

a) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
b) dai fratelli e dalle sorelle legittimi e naturali;
c) dal coniuge;
d) dai generi e dalle nuore;
e) dai suoceri e dalle suocere;
f) dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La convivenza che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con un'apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'ufficio competente che, qualora ricadano gli estremi suddetti, darà il nulla osta.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 dal fondatore del sepolcro depositata

presso gli uffici dei Servizi cimiteriali prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 2.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

8. Il diritto di sepoltura privata concesso dall'ASF non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Ove vi fosse posto nei limiti della capienza nei loculi, nelle tombe individuali e di famiglia e Cappelle Gentilizie, è permesso collocare due cassette di resti mortali di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, o urna di ceneri di cui all'art. 80 dello stesso D.P.R. di un avente diritto all'interno di ogni posto salma dietro corresponsione del diritto di concessione definito in tariffa. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto. Le spese per la rimozione della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle spese, sono a carico del concessionario.

11. Nelle tombe individuali e di famiglia e Cappelle Gentilizie, a sistema di tumulazione potranno essere destinati uno o più posti salma, su richiesta del concessionario, per la collocazione di cassette resti o urne cinerarie nel limite della capienza del posto salma.

12. I loculi destinati a cinerari di famiglia sono riservati alla collocazione di un numero massimo complessivo di 8 urne cinerarie e/o resti mortali.

Art. 59 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture i cui manufatti sono stati costruiti dai privati o avuti in concessione, deve essere eseguita a cura e spese degli stessi concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che l'ASF ritenesse di prescrivere agli obbligati concessionari in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

2. In caso di mancato intervento da parte del concessionario l'ASF potrà effettuare d'ufficio le manutenzioni necessarie richiedendo al concessionario stesso il pagamento del corrispettivo delle opere pena l'avvio delle procedure di cui all'art. 67.

3. Per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 55, alla manutenzione delle parti di uso comune (viali, impianto fognante, bordature ecc.) provvede l'ASF. I concessionari potranno essere tenuti a corrispondere annualmente, un apposito canone, in ragione della superficie avuta in concessione e della durata della concessione.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune o dall'ASF e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, l'ASF provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere all'atto della richiesta di concessione la tariffa totale prevista relativa al canone di manutenzione annuo quantificata sulla base degli anni di concessione (Allegato B).

5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

   a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari e la tenuta in stato di decoro, sicurezza e stabilità delle lapidi poste in memoria;
   b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
   c) l'ordinaria pulizia;
   d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
   e) ossari e cinerari.

6. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone l'ASF avvierà la procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 67.

7. Per la manutenzione straordinaria l'ASF provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione dei numeri di posti in concessione.

8. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote all'ASF vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.

9. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, l'ASF può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorre, anche per pubblica affissione.

Art. 60 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. A seguito di giustificata richiesta degli interessati a insindacabile giudizio dall'ASF può essere concessa una proroga di 6 mesi previo pagamento dell'apposita tariffa.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 61 - **Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere all'ASF la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dai competenti Uffici dell'ASF, presentando una dichiarazione sostitutiva di notorietà di tutti gli eredi avente titolo, in forza del precedente art. 58; anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti dell'ASF, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 58 sono tenuti a darne comunicazione all'ASF entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti dell'ASF.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio dall'ASF esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 58, che assumono la qualità di concessionari. Nell'atto di subentro si indicherà sempre "fatto salvo diritti di terzi"**.**

9. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di 12 mesi previsto dal precedente comma 7, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, l'ASF può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza prevista dalle norme.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, l'ASF provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 62 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2 \times N}$$

Della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata (*).

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. L'ASF procederà al rimborso della somma entro 30 giorni dalla data di richiesta della rinuncia oppure procederà ad effettuare la compensazione tra debiti e crediti qualora il concessionario debba effettuare il pagamento di somme all'ASF.

(*) Nota: nel caso di concessioni a tempo determinato di 30 anni di durata, N=30;
la quota è pertanto riferita a 1/ (2x30) = 1/60 della tariffa in vigore per ogni anno di residua concessione.

Art. 63 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

   a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
   b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
      - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
      - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Per le modalità di rimborso si applica il comma 3 dell'art. 62.

Art. 64 - Rinuncia a concessione di permessi di costruzione su aree, in caso di parziale o totale effettuazione dei lavori

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 56, salvo i casi di decadenza, quando:

   a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
   b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

   a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte dell'ASF per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
   b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'ASF, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

6. Per le modalità di rimborso si applica il comma 3 dell'art. 62.

Art. 65 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua del diritto di sepoltura in manufatti costruiti dal Comune o dall'ASF

1. L'ASF ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 3 dell'art. 55, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

   a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
   b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con l'ASF.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 64.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5. Per le modalità di rimborso si applica il comma 3 dell'art. 62.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 66 - **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'ASF ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicata dall'ASF, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali e degli eventuali manufatti dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'ASF dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima,

indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 67 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

   a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
   b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di una speculazione;
   c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 58, comma 8;
   d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
   e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59 e agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 61;
   f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
   g) quando sia trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione;
   h) quando sia stato modificato abusivamente il numero di posti salma di una sepoltura rispetto a quanto indicato dal contratto di concessione originario senza aver provveduto alla regolarizzazione dell'atto e al pagamento di quanto dovuto;
   i) quando non sia stata effettuata la regolarizzazione prevista al comma 16 dell'art. 57.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e), f), g) e h) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete all'ASF in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 68 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'ASF disporrà, se del caso a proprie spese, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. In seguito l'ASF disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità. Nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 57 potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 69 - Estinzione

1. Le concessioni di cui al presente titolo, si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà l'ASF, collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 70 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono di sepolture private con palese scadimento del livello di cura e decoro, siano esse in concessione o perpetue, da parte di uno o più concessionari, si procede come segue:

    a) nel caso di unico concessionario di tomba di famiglia, ASF rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui si erge;
    b) nel caso di più concessionari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, ASF rientrerà nella piena disponibilità del manufatto;
    c) nel caso di più concessionari di cappella gentilizia, loculo, ossario e cinerario in concessione indivisa, la rinuncia da parte di uno di essi accrescerà la quota degli altri.

2. Accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro, ASF effettua la ricerca per rintracciaregli eredi ai sensi dell'art 572 del c.c. Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse, previa formula di diffida a procedere, ASF dovrà determinare come procedere in merito ai succitati punti a) b) c) e si dovranno affiggere avvisi per sei mesi all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione intrapresa.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - **Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate all'ASF, e per la collocazione di lapidi, lastre di marmo, copri tomba, epigrafi e/o aggiunte o modifiche delle stesse, gli interessati debbono valersi dell'opera di private imprese, iscritte all'Albo prestatori d'opera nei Cimiteridi San Giuliano Milanese.

2. Per tutte le lavorazioni di cui sopra le imprese dovranno munirsi di iscrizione all'elenco dei prestatori d'opera autorizzati, la cui domanda dovrà essere ripresentata annualmente agli uffici dell'ASF e ai fini del rilascio dell'iscrizione dovrà essere corredata da:

    a) certificato di iscrizione alla camera di commercio per la competente categoria professionale;
    b) polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone;
    c) elenco nominativo dei propri dipendenti e/o collaboratori in regola con le norme contributive e assicurative.
3. Le imprese sono tenute ad eseguire le lavorazioni con mezzi, attrezzature e personale in regola nel rispetto della normativa vigente relativa alla salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) predisponendo e

mettendo a norma ogni area oggetto dei lavori e portando obbligatoriamente a termine le lavorazioni entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo particolari condizioni metereologiche.

4. In caso di irregolarità, scorrettezze o persistenti violazioni delle norme di cui al presente articolo da parte delle imprese, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l'anzidetta autorizzazione.

5. Anche i privati cittadini che intendano eseguire autonomamente i lavori di cui al sopracitato comma 1, dovranno richiedere apposita autorizzazione all'ASF.

6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

7. Il personale delle imprese o comunque quello autorizzato ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e nello specifico indicate nell'Allegato D relativo alle "Norme esplicative per l'esecuzione dei lavori nei Cimiteri di San Giuliano Milanese", i cui contenuti possono essere soggetti ad aggiornamenti da parte di ASF in qualità di gestore.

Art. 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, osservate le disposizioni del Regolamento edilizio e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e sentito il parere dell'ASF.

2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte dell'ASF.

3. All'atto dell'assegnazione delle aree e/o di approvazione del progetto viene definito il numero dei loculi ipogei ed epigei realizzabili.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ASF.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ASF, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati all'ASF, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi ai privati cittadini di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di un deposito cauzionale forfettario pari a € 100,00 libero degli interessi a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa (Allegato B) sia dalle imprese incaricate che dal soggetto privato.

4. La restituzione del deposito è regolata dall'art. 78, comma 2, e verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento dei danni provocati.

Art. 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ASF.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 75 - Introduzione di mezzo d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati o gommati di dimensioni particolarmente ingombranti.

2. E' permessa la circolazione dei veicoli a norma delle imprese, di portata non superiore ai 30 - 50 ql. previa autorizzazione da parte dell'ASF per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e negli orari prescritti dall'ASF stessa. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate e autorizzate di volta in volta dall'ASF.

Art. 76 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ASF.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ASF.

Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. L'ASF in occasione della Commemorazione dei defunti, indicherà i tempi di sospensione dei lavori della posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, salvo i casi di rimozione monumenti per tumulazione.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni anche non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nel comma precedente.

Art. 78 - Vigilanza

1. L'ASF, quale titolare della gestione dei servizi cimiteriali, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia urbanistica.

2. L'ASF accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e nel caso di risultato favorevole, provvede alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 73, comma 2.

Art. 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

   a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
   c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

   a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
   b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
   c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
   d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
   e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione obbligatorie nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta previste delle normative vigenti in materia.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 80 –Imprese funebri

1. L'attività funebre è un'attività imprenditoriale che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
   a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ovvero le incombenze non riservate all'ASF, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che dell'ASF, sia presso le parrocchie ed enti di culto;
   b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
   c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
   d) trasporto funebre, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
   e) trattamenti di tanatocosmesi;
   f) recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
   g) eventuale gestione di case funerarie.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

3. Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti stabiliti dall'art. 74, comma 3, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

Art. 81 - Incompatibilità e divieti

1. L'attività funebre è incompatibile con:

   a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
   b) il servizio obitoriale;
   c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private
   d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

   a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
   b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune o dell'ASF oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
   c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
   d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

    a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
    b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
    c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale. ai sensi dell'art 75, comma 3, della L.R. n° 33/2009.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 82 - Monumenti per i cittadini benemeriti

1. Il Consiglio Comunale potrà ricordare con cippi, steli, monumenti i cittadini benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 83 - Registro delle sepolture

1. Pressol'ASF è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è tenuto con mezzi informatici.

2. Il registro delle sepolture è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di San Giuliano Milanese.

3. Ad ogni posizionedel registro delle sepolture corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Art. 84 - Annotazioni nel registro delle sepolture

1. Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il registro delle sepolture deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

    a) generalità del defunto o dei defunti;
    b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
    c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
    d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
    e) gli estremi del titolo costitutivo;
    f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
    g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 85 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, mediante strumenti informatici in cui sono registrate le seguenti informazioni:

   a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990;
   b) l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
   c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
   d) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
   e) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

3. Per la salvaguardia dati si rimanda al successivo art. 86 comma 3.

4. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e sono conservati presso gli uffici cimiteriali ASF. Alla scadenza del contratto di servizio saranno restituiti all'Amministrazione Comunale.

Art. 86 - Anagrafe cimiteriale

1. L'ASF, avvalendosi di mezzi informatici e sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.

2. In ogni scheda saranno riportati:

   a) le generalità del defunto;
   b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 83.

Art. 87 - Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. L'ASF è tenuta a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

3. Lo scadenziario delle concessioni è tenuto avvalendosi di mezzi informatici.

Art. 88 - Illuminazione votiva

1. Il servizio di illuminazione votiva è gestito dall'ASF tramite contratto di servizio.

2. Gli interessati possono richiedere il servizio di illuminazione votiva sulle tombe, loculi, ossari, cinerari, campi comuni dei propri congiunti all'ufficio competente dell'ASF, dietro versamento di una quota di attivazione e canone annuo calcolato dal momento della richiesta fino alla fine dell'anno (Allegato A).

3. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva viene considerata "nuova attivazione" nei seguenti casi:

   a) quando tale servizio sia richiesto per la prima volta;
   b) quando decorrono più di 30 giorni tra la richiesta di disdetta da parte di un familiare e la richiesta di attivazione da parte di un familiare diverso;

4. Quando per un qualsiasi motivo viene interrotto il servizio di illuminazione votiva (spostamento del marmo di copertura della tomba di famiglia, smontaggio della lastra di loculi, ossari o cinerari per nuove tumulazioni o modifiche alle lastre stesse), esso sarà riattivato dall'ASF dietro pagamento della tariffa prevista di riallaccio.

5. Ogni anno viene inviato il bollettino per il pagamento del canone annuale.

6. Gli intestatari di lampade votive devono tempestivamente comunicare all'ufficio dell'ASF, per l'aggiornamento degli archivi, ogni variazione dei dati forniti in sede di richiesta del servizio entro il 31 dicembre.

7. La fornitura del servizio è interrotta, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Azienda, nei seguenti casi:
   a) mancato pagamento di almeno una annualità;
   b) mancato pagamento della nuova quota di attivazione/riattivazione e del relativo canone per le nuove attivazioni/riattivazioni;
   c) irreperibilità dell'intestatario della richiesta del servizio.

8. L'ASF provvede regolarmente alla manutenzione dell'impianto elettrico per le luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 90 - Cautele

1. Chi fa richiesta di un servizio cimiteriale (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o di una concessione (aree, loculi, ossari, cinerari, ecc.) o di apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, cappelle, monumenti, ecc..., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale e l'ASF sono considerate estranee alle azioni che ne possano conseguire. Esse si limiteranno, per le eventuali vertenze, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 91 – Affidamento del servizio cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto del Comune di San Giuliano Milanese all'ASF, in quanto ente strumentale del Comune di San Giuliano Milanese, sono trasferite le funzioni funebri e cimiteriali nei limiti previsti dallo Statuto aziendale, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio tra Comune ed ASF.

2. E' di competenza della Direzione dell'ASF l'emanazione degli altri atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento compiuto nell'osservanza del Regolamento stesso, ivi compresi quelli sanzionatori.

3. Spetta inoltre alla Direzione dell'ASF e/o al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti relativi alla gestione cimiteriale e nei confronti dei concessionari delle singole sepolture private nonché la proposta del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 92 - Concessioni pregresse e riconcessione delle sepolture

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono, per quanto riguarda la durata a tempo determinato della concessione, il termine indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove rechino l'indicazione di perpetuità, possono essere revocate dal Sindaco con il superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione di salma o inserimento di resti in ossario, al fine di evitare una grave situazione di insufficienza del cimitero. L'eventuale revoca delle concessioni di manufatti c.d. perpetui comporta un equo indennizzo, consistente nella concessione temporanea gratuita per trenta anni, in favore del titolare della concessione originaria revocata o di suoi eredi, di una sepoltura alternativa (ossario ad accoglimento singolo o loculo ad accoglimento familiare, a seconda delle disponibilità) con il vincolo di deporvi i soli resti mortali presenti nella sepoltura interessata, che sarà liberata a spese del soggetto gestore del cimitero, il quale provvederà altresì alle spese per l'incisione della lapide di chiusura del manufatto dato in concessione gratuita, apponendovi nome cognome e data di nascita e morte del/i defunto/i.

3a. Per le concessioni scadute, è prevista la possibilità che la sepoltura sia riconcessa, per un periodo di 30 anni mediante pagamento dell'importo dovuto pro quota come previsto all'art. 56, comma 3, del presente regolamento.

3b. Per le sole concessioni di loculi scadute, qualora non si intenda rinnovare per ulteriori 30 anni, è prevista la possibilità di un ultimo rinnovo per un periodo di 10 o 15 anni mediante pagamento di una tariffa pari rispettivamente al 45% o il 60% della tariffa trentennale.

4. Nel caso di stato di abbandono di un manufatto di sepoltura, sarà emesso provvedimento di decadenza della concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 67.

Art. 93 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, in quanto in possesso del carattere di *"vetustas"*, per le quali non è disponibile il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Tali concessioni hanno validità di 99 anni dalla prima sepoltura.

2. Il riconoscimento del diritto di cui al comma precedente può avvenire in via amministrativa, a mezzo di determinazione dirigenziale, a seguito di specifica istruttoria, finalizzata a ricostruire gli elementi storici idonei a comprovare il continuativo e costante uso della sepoltura.

Art. 94 - Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali di cui agli Allegati A e B al presente Regolamento, sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei seguenti criteri:

   a) per la concessione dei loculi in relazione ai costi di costruzione e di manutenzione in rapporto alla durata e all'andamento dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;
   b) per la concessione delle aree in relazione alla tipologia, alla durata, all'andamento dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;
   c) per la compartecipazione agli oneri amministrativi sostenuti;
   d) per l'erogazione dei servizi cimiteriali in relazione ai costi sostenuti.

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI prodotto dall'Istat) nel mese di dicembre.

Art. 95 – Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 101 del medesimo, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, irrogata dal gestore del servizio e proporzionata alla violazione, a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 24/11/1981 n. 689.

2. Per tutte le infrazioni commesse dalle imprese o dai loro incaricati oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal precedente comma, l'ASF potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno, in proporzione alla gravità della violazione commessa. Per i casi la cui gravità prevede la sospensione per oltre un mese, potrà essere istituita una commissione disciplinare composta dal Direttore dell'ASF che la presiede, oltre che da due funzionari aziendali o del Comune e da un rappresentante di categoria della ditta.

Art. 96 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91), alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), alla circolare del Ministero della

Sanità 31 luglio 1998 n° 10 (G.U. n 192 del 19/08/1998), nonché al Regolamento Regionale n° 6/2004 e s.m.i., alla Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. Ord. del 2009) e alla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 (BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2019).

Art. 97 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n 267/2000. Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 61 del 29 aprile 1999 e successive integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

2. Esso abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento comunale e negli atri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente Regolamento.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore fatto salvo quanto previsto all'art. 92.

Allegati:

Allegato A Tariffe di concessione ed autorizzazione;
Allegato B Elenco prezzi di prestazioni e forniture;
Allegato C Misure copritomba campo comune;
Allegato D Norme esplicative per l'esecuzione dei lavori nei Cimiteri di San Giuliano Milanese;
Allegato E La parentela e i suoi gradi nella famiglia.